

GIOVANNI DA CAPESTRANO INQUISITORE CONTRO GLI EBREI? LE VICENDE ROMANE

di Filippo Sedda

Giovanni nacque a Capestrano nel 1386 e morì a Ilok (Croazia) nel 1456¹. La sua vicenda biografica abbraccia interamente la prima metà del Quattrocento², divenendone protagonista nei vari uffici che egli svolse: fu infatti al secolo giudice a Perugia per il re di Napoli, poi, divenuto frate Minore della riforma Osservante³, fu zelante riformatore e legislatore, nonché vicario della famiglia Osservante; fu predicatore e taumaturgo, fautore e propagatore della santità di Bernardino da Siena⁴; fu giurista, consigliere di principi e amico di cardinali e pontefici; fu legato papale, inquisitore⁵ degli eretici (fraticelli ed hussiti), missionario nell'Europa centrale e infine condottiero contro i Turchi.

* Questo contributo è stato presentato in un intervento presso la Biblioteca dell'Accademia di Romania in Roma il 13 febbraio 2012, organizzato dal «Circolo Medievistico Romano». Il tema della conversazione era «Giovanni da Capestrano inquisitore *extra Ecclesiam*: contro gli ebrei in Italia e nella chiesa di rito greco della Transilvania», che comprendeva, infatti, una seconda parte a cura del dr. Iulian Mihai Damian. Presiedeva l'incontro la prof.ssa Anna Esposito, che desidero qui ringraziare pubblicamente, anche per i preziosi suggerimenti datomi nel corso della ricerca.

¹ Per un quadro biografico cfr. H. Angiolini, *Giovanni da Capestrano*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LV, Roma, 2000, pp. 744-759; M. Sensi, *Giovanni da Capestrano*, in *Il grande libro dei Santi. Dizionario enciclopedico*, dir. da C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, II, Cinisello Balsamo, Paoline, 1998, pp. 873-875; K. Elm, *Johannes von Capestrano*, in *Lexikon des Mittelalters*, IV, München, 1980, pp. 560s; O. Bonmann, *La personalità di San Giovanni da Capestrano*, «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria», 76, 1986, pp. 5-20; *idem*, *Jean de Capistrano*, in *Dictionnaire de spiritualité*, VIII, Paris, 1972, pp. 316-323; A. Chiappini, *Giovanni da Capestrano*, in *Bibliotheca Sanctorum*, VI, Roma, 1965, coll. 645-652. Per un profilo biografico più esaustivo cfr. J. Hofer, *Johannes von Capestrano. Ein Leben in Kampf um die Reform der Kirche*, neue bearbeitete Ausgabe von O. Bonmann, 2 vol., Heidelberg, 1964-1965.

² Sul rapporto tra Giovanni e il Quattrocento cfr. R. L. Guidi, *L'azione riformatrice di Giovanni da Capestrano nel contesto del Quattrocento*, «Archivio storico italiano», 166, 2008, pp. 253-296; O. Bonmann, *San Giovanni da Capestrano e l'unità dell'Europa*, «Studi Francescani», 55, 1958, pp. 318-324; O. Capitani, *La figura di Giovanni da Capestrano alla luce dei problemi del suo tempo*, in *La presenza francescana tra medioevo e modernità*, a cura di M. Chessa e M. Poli, Firenze, 1996, pp. 125-134 (già edito in *Giovanni da Capestrano* [Quaderni del monte, 4], Bologna, 1986); *idem*, *L'Europa del Quattrocento. L'inserimento di Giacomo della Marca nella vicenda storica del '400, tra papi, crisi conciliare, osservanza e Bernardino da Siena e Giovanni da Capistrano*, in *San Giacomo della Marca nell'Europa del '400*. Atti del Convegno internazionale di studi (Monteprandone, 7-10 settembre 1994), a cura di S. Bracci, Padova, Centro Studi Antoniani, 1997, pp. 13-32.

³ Cfr. K. Elm, *L'importanza di Giovanni da Capestrano e dell'osservanza francescana per la Chiesa del XV secolo*, in *idem*, *Alla sequela di Francesco d'Assisi. Contributi di storia francescana*, Assisi, Porziuncola, 2004, pp. 407-423.

⁴ Cfr. Le. Pellegrini, *Il processo di canonizzazione di Bernardino da Siena (1445-1450)*, (Analecta Franciscana, 16, n. s. 4), Grottaferrata, 2009.

⁵ Cfr. Le. Pellegrini, *Giovanni da Capestrano*, in *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi, con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, II, Pisa, 2010, pp. 702-703.

Su questa personalità così poliedrica, Richard S. Levy in una recente enciclopedia storica sull'antisemitismo (2005) alla voce *John of Capistrano*, afferma:

John of Capistrano represented a traditional anti-Judaism based on theological ground. But he was also a forerunner of modern antisemitism insofar as he sought the social isolation of Jews and held them up to popular contempt. His employment of economic accusations as a tool of mass mobilization, particularly his sermonizing against Jewish usury, also anticipated the techniques of modern antisemites.⁶

Partendo da questa provocazione, che solleva certamente domande più ampie intorno all'antigiudaismo e/o antisemitismo del frate abruzzese⁷, vorrei qui approfondire specificamente la posizione antiebraica di Giovanni, presentando i risultati di un'indagine condotta per un dottorato di ricerca presso la Sapienza⁸, dove ho appunto indagato più ampiamente sulla polemica anti-ebraica del Capestranese, attraverso lo spoglio della documentazione in nostro possesso, sfortunatamente (o fortunatamente per me!) per la stragrande maggioranza ancora inedita. La domanda a cui vorrei rispondere è se si possa parlare di Giovanni da Capestrano come inquisitore contro gli ebrei, visto che tale incarico rappresenterebbe una situazione di 'confine', tanto teologico quanto giuridico⁹.

Per quanto riguarda l'ufficio di Giovanni verso gli ebrei, ho potuto ricostruire le sue tappe prevalentemente attraverso il suo epistolario¹⁰, che su un ammontare di oltre settecento lettere, ne conserva sei concernenti gli ebrei. Queste a loro volta possono suddividersi in tre aree geopolitiche:

1. Regno di Napoli,
2. Roma,
3. Germania e Polonia.

Tra queste però, mi soffermerò solo su quelle legate a Roma e ai pontefici cercando di dirimere la domanda espressa nel titolo, se Giovanni da Capestrano possa essere considerato un inquisitore degli ebrei.

⁶ *Capistrano, John of*, in *Antisemitism: a historical encyclopedia of prejudice and persecution*, by R. S. Levy, 2005 (e-book), p. 96s. Ma si veda anche la voce di M. E. Artom, *Capistrano, John (Giovanni) OF*, in *Encyclopedia Judaica. Second Edition*, Fred Skolnik (ed.), IV, Thomson Gale, 2007, p. 445.

⁷ Cfr. ad esempio, le osservazioni introduttive di Marina Caffiero al volume *Le radici storiche dell'antisemitismo. Nuove fonti e ricerche*, a cura di M. Caffiero, Roma, Viella, 2009, pp. 9-18 e gli altri interventi ivi contenuti.

⁸ Cfr. F. Sedda, *La polemica antiebraica di Giovanni da Capestrano. A partire da una nuova euristica e studio delle fonti*, Dottorato di ricerca in «Società, politica e culture dal tardo medioevo all'età contemporanea» (XXIII Ciclo) presso Università degli studi di Roma La Sapienza (tutor Anna Esposito, Alfonso Marini), 2011.

⁹ Sulla possibilità teologica e giuridica di un'inquisizione rivolta agli ebrei nel basso medioevo cfr. *L'inquisizione e gli ebrei in Italia*, a cura di M. Luzzati, Roma-Bari, 1991, in particolare gli interventi di K. R. Stow, *Ebrei e Inquisitori. 1250-1350*, pp. 3-18 e D. Quaglioni, *Il processo di Trento del 1475*, pp. 19-34.

¹⁰ Intorno all'epistolario di Giovanni da Capestrano cfr. O. Bonmann, *L'epistolario di s. Giovanni da Capestrano nel corso dei secoli*, «Studi Francescani», 53, 1956, pp. 275-298, e in particolare l'aggiornato *status quaestionis* di Le. Pellegrini, *More on John Capistran's Correspondance: A Report on an Open Forum*, «Franciscan Studies», 68, 2010, pp. 187-197. Un repertorio delle lettere è disponibile in G. Gal, J. M. Miskuly, *A provisional Calendar of St. John Capistran's Correspondence*, «Franciscan Studies», 49, 1989, pp. 255-345; 50, 1990, pp. 321-403; 52, 1992, pp. 283-327 (d'ora in poi GM).

Dalla supplica di Martino V...

Le prime epistole indirizzate a Giovanni e che riguardino gli ebrei sono state scritte dai sovrani del Regno di Napoli, la regina Giovanna II e suo figlio adottivo Ludovico III, duca di Calabria: entrambe sono del maggio 1427¹¹.

Appena ricevette i due rescritti contro gli ebrei da parte dei sovrani napoletani, prima del 7 giugno 1427, Giovanni da Capestrano domanda una conferma di tali prerogative a papa Martino V, per mezzo di una supplica, chiedendo che i suoi poteri di inquisitore, già concessi il 27 maggio 1426 con la bolla *Apostolica Sedes*, per perseguire in tutta l'Italia i cosiddetti fraticelli *de opinione*¹², fossero estesi «ad quascumque haeresum species»¹³, tale da essere esente dagli ordinari del luogo e dagli altri inquisitori. Inoltre il Capestranese chiedeva che i poteri concessi riguardo gli ebrei, da Giovanna II per il regno di Napoli e da Ludovico III per il ducato di Calabria, gli fossero estesi «in toto predicto regno, sed eo amplius».

Si noti che Giovanni, da giurista qual era, fa una distinzione lessicale tra i due *officia*. Il primo è quello inquisitoriale, inerente ai fraticelli *de opinione*, di cui si afferma: «Placuit S. V. heretice pravitate instituisse *inquisitorem* per totam Italiam, maxime contra Fraticellos de opinione»; il secondo è un *officium* riguardante gli ebrei, datogli dai sovrani del regno partenopeo e su esso così Giovanni si esprime:

Quatenus dignetur praedicta decreta et rescripta nedum in toto praedicto regno, sed eo amplius, quo S. V. placuerit, [...] confirmare praedicto fr. Ioanni *executionem* committere, ut praedictos Iudaeos astringi facere possit ad omnia, quae observari debent secundum dispositionem ecclesiastici iuris ceterorumque iurium.¹⁴

Per indicare il secondo *officium* Giovanni non usa il termine *inquisitor*, ma quello di *executio/executor*.

La risposta, che troviamo nel registro delle suppliche pontificie, recita: «Fiat de utroque et gratis ubique. O.», dove la O puntata è l'iniziale del nome del pontefice (Ottone). Se il motivo di tale supplica è anzitutto quello di estendere le sue competenze ad altre tipologie di eresie, per quanto concerne gli ebrei mi pare che la richiesta di Giovanni debba essere interpretata in duplice senso: il frate chiede l'estensione oltre il territorio del Regno di Napoli, ma nel contempo chiede la conferma pontificia di un decreto regio, in quanto il regno di Napoli era considerato un feudo pontificio. Sembrerebbe la richiesta di una duplice legittimazione, la stessa – *mutatis mutandis* – di cui Paola Nestola parla a proposito degli inquisitori-vescovi in terra d'Otranto, ma della seconda metà del XVI secolo, in pieno regime di Inquisizione spagnola e

¹¹ Per uno studio più approfondito di queste due lettere, rinvio a F. Sedda, *La polemica antiebraica di Giovanni da Capestrano*, vol. I, pp. 61-74.

¹² Nel repertorio dell'epistolario del Capestranense, curato da Gedeon Gal e Jason Miskuly (GM), tale lettera coincide con la n. 1. Di essa non possediamo più la copia della lettera pontificia, ma viene menzionata in altre due epistole del frate abruzzese: in una lettera di Giovanni a Niccolò V del 10 gennaio 1452 si legge: «Primo anno Martini [dall'11 novembre 1417 al 10 novembre 1418], antequam de Constancia recessisset, incepti exercitium contra hereticos de falsa opinione; contra quos Mantuae habui litteras a felicis recordacionis Martino, quas eciam nunc teneo, licet illae non extendantur ad alias hereses»: L. Wadding, *Annales Minorum*, terza ed. a cura di J. M. Fonseca, Florentiae, 1932, XII, p. 134. Una seconda menzione della concessione di Martino V si ha nella lettera a Callisto III del 18 maggio 1455: cfr. L. Wadding, *Annales Minorum*, XII, p. 249.

¹³ Il testo della supplica si trova in Città del Vaticano, ASV, *Liber supplicationum*, 206, c. 81; edito in *Bullarium Franciscanum*, VII, ed. C. Eubel, Romae, 1904, p. 654, nota 1.

¹⁴ *Ibidem*.

che definisce attraverso la metafora dei grifoni: la figura leggendaria per metà leone e per metà aquila¹⁵.

I riconoscimenti ottenuti dal frate riguardo gli ebrei non dovettero comunque avere grande spazio di attuazione, se appena tre mesi dopo, il 20 agosto 1427, la regina inviò alle comunità israelitiche d'Abruzzo una lettera di immunità, una *condotta*, in cui si giustifica per quanto stabilito in precedenza con le parole sibilline «certis nos causis moventibus». Quali siano queste «certe cause», che costrinsero Giovanna II, non è dato saperlo, ma di fatto tutta la legislazione contraria agli ebrei venne rimossa.

... *alla Super gregem dominicum di Niccolò V*

Dopo la supplica del 1427, «signata» da Martino V, un lungo silenzio cala sull'epistolario di Giovanni da Capestrano riguardo agli ebrei, esattamente fino al 23 giugno 1447, quando Niccolò V (1447-1455) - appena tre mesi dall'inizio del suo pontificato - con la lettera *Super gregem dominicum* incaricò il frate abruzzese di divenire esecutore con pieni poteri contro gli ebrei.

Il pontefice Niccolò V emanava per il territorio italiano la bolla *Super gregem dominicum*¹⁶, già pubblicata dal suo predecessore nel 1442 per il regno di Castiglia e Leon. Le disposizioni riguardanti ebrei e saraceni, vengono dettagliatamente elencate nella bolla, in una sintesi che potremmo definire una sorta di *summa iuris Iudaici*. Esse possono essere riepilogate nei seguenti articoli:

1. i cristiani non possono mangiare o bere con i Giudei o Saraceni, ammettere costoro nei loro banchetti, abitare e farsi il bagno insieme a loro;
2. durante la malattia o la debolezza fisica o in qualsiasi altro tempo i cristiani non devono ricevere medicine o pozioni o qualsiasi altro genere di rimedio, o farsi curare ferite e cicatrici dai Giudei;
3. i cristiani non permettano che Giudei o Saraceni li comandino nelle cariche secolari o che occupino uffici pubblici;
4. Giudei e Saraceni non possono essere *arrendatores, collectores, conductores, locatores* dei beni dei cristiani, o svolgere i mestieri di *computatores, procuratores, economi, negociorum gestores, negociatores, mediatores, proxenete* (intermediari), *concordatores sponsalium vel matrimoniorum tractatores, obstetrices*;
5. Giudei e Saraceni non possono esercitare nessuna occupazione nelle case e nei possedimenti dei cristiani o avere con essi una società, un ufficio e l'amministrazione in comune di arti o mestieri;
6. nessun cristiano può lasciare qualcosa con un testamento o un'ultima volontà a dei Giudei, alla loro comunità o ai Saraceni
7. I Giudei non possono erigere o far costruire nuove sinagoghe, ma solamente riparare quelle antiche, ma non rendendole più ampie e più preziose;
8. durante la Settimana Santa e il giorno della Passione i Giudei non vadano per luoghi pubblici o in pubblico, né tengano aperte le porte e le finestre delle proprie case;
9. si imponga il censo ai Giudei e Saraceni, che devono pagare qualsiasi decima su qualunque bene;

¹⁵ Cfr. P. Nestola, *I grifoni della fede. Vescovi-inquisitori in Terra d'Otranto tra '500 e '600*, Galatina, 2008.

¹⁶ Cfr. GM 233. La lettera è pubblicata in Wadding, *Annales Minorum*, terza ed. a cura di J. M. Fonseca, Florentiae, 1932, XI, pp. 322s; S. Simonsohn, *The Apostolic See and the Jews, II: Documents: 1394-1464*, Toronto, 1989, n. 765, pp. 915-917.

10. i cristiani possono testimoniare in qualsiasi caso contro di loro, invece la testimonianza dei Giudei e dei Saraceni non vale in nessun caso;
11. per qualsiasi causa i Giudei si rechino e vengano giudicati solamente da giudici cristiani e comuni, e non dai giudici cristiani deputati in modo speciale per loro o presso i loro anziani;
12. Giudei o Saraceni non possono avere in casa nutrici, domestici o servitori cristiani di entrambi i sessi;
13. i cristiani di sabato e nei giorni delle feste giudaiche non possono accendere il fuoco per i Giudei, e questi in alcun modo possono esigere il cibo e il pane o qualsiasi altra faccenda servile per il decoro del culto delle loro festività;
14. qualora Giudei o Saraceni bestemmino Dio o la beata vergine Maria, sua genitrice, o qualsiasi santo, o in qualsiasi altro modo si rendano colpevoli, i giudici cristiani secolari li puniscano con una pena pecuniaria o altra più grave secondo quanto loro sembra giusto;
15. tutti i Giudei e Saraceni, di qualsiasi sesso età e condizione, portino ovunque un abito distinto e un segno notorio per il quale possano essere riconosciuti dai cristiani;
16. Giudei e Saraceni non abitino coi cristiani, ma segregati e separati, vivano tra di loro;
17. Giudei e Saraceni non esigano, ricevano, estorcano dai cristiani alcuna usura e a coloro che l'hanno estorta restituiscano senza difficoltà.

In tal modo, oltre a ribadire il divieto per i cristiani di avere relazioni (*conversatio*) con gli *infideles* – siano essi Giudei o Saraceni –, si cassavano tutti i privilegi concessi in precedenza sia agli ebrei che ai Saraceni, ottenuti in qualsiasi modalità e da qualsiasi autorità; inoltre tutte i poteri civili ed ecclesiastici dovevano far rispettare le normative stabilite nella bolla.

È stato però molto istruttivo, stabilire un confronto sinottico tra la prima bolla *Super gregem dominicum* emanata da Eugenio IV, destinata ad una parte dei territori spagnoli e quella di Niccolò V destinata ai territori «in partibus Italie». Le differenze che immediatamente emergono non sono solo di carattere redazionale - cancelleresco, funzionali al contesto geografico e al suo estensore, ma anche di contenuto; ne evidenzio alcune:

Eugenio IV <i>Super gregem dominicum</i> (8. 8. 1442)	Niccolò V <i>Super gregem dominicum</i> (23. 6. 1447)
Dudum siquidem ad nostram audientiam deducto Iudeos in Castelle et Legionis regnis ac dominiis carissimi in Christo filii nostri Iohannis, dictorum regnorum regis, consistentes, ...	Dudum siquidem ad nostram audientiam deducto Iudeos in omnibus Italie partibus et provinciis...
e inter Christianos non habitent, <i>sed infra certum circulum seu locum</i> , a Christianis segregati et separati, <i>extra quem nullatenus mansiones habere valeant</i> , inter se degant	et cum Christianis non habitent, <i>sed segregati et separati inter se degant</i>
a Christianis quoque usuras minime exigant recipiant vel extorqueant, necnon extorta [!] a <i>Christianis per usurariam pravitatem</i> illis, a quibus extorserunt sine difficultate protinus restituant.	a Christianis quoque usuras minime exigant recipiant vel extorqueant, necnon extortas illis a quibus extorserunt protinus sine difficultate restituant
quatenus infra <i>30 dierum</i> spatium a die publicationis presentium in loco, in quo ipsi degunt	quatenus infra <i>15 dierum</i> spatium a die publicationis presentium in loco, in quo ipsi degunt

<p style="text-align: center;">Eugenio IV <i>Super gregem dominicum</i> (8. 8. 1442)</p>	<p style="text-align: center;">Niccolò V <i>Super gregem dominicum</i> (23. 6. 1447)</p>
<p>alioquin, elapsis diebus eisdem, <i>in illos ex eis</i>, qui nostris mandato precepto et litteris huiusmodi non peruerint cum effectu, <u>si Christiani cuiuscumque status, gradus, vel conditionis existant, etiam si regali, reginali, patriarcali, archiepiscopali et episcopali, aut alia quavis ecclesiastica seu mundana dignitate prefulgeant, ex nunc prout ex tunc, excommunicationis, si vero Iudei vel Sarraceni fuerint</u>, privationis seu amissionis omnium bonorum suorum mobilium et immobilium [penam incurrant], que quidem bona vel eorum pretium per <i>episcopos locorum</i> in quibus bona huiusmodi consistunt, in fabricae Cathedralium et aliarum ecclesiarum ac piorum locorum utilitatem, prout <i>eisdem episcopis</i> visum fuerit, converti exponi volumus, sententias, quas eo ipso incurrant, harum serie, auctoritate praedicta proferimus et promulgamus.</p>	<p>alioquin lapsis diebus eisdem, Iudei et Saraceni, qui mandato precepto et litteris huiusmodi resistere presumpserint et cum effectu non peruerint, privationis seu amissionis omnium bonorum suorum mobilium et immobilium penam incurrant, que quidem bona vel eorum precium per <i>executorem</i> seu <i>exsecutores</i> infrascriptos in fabricae seu <i>reparationis</i> cathedralium et aliarum ecclesiarum ac piorum locorum utilitatem, ubi bona huiusmodi consistant prout exsecutori seu exsecutoribus eisdem visum fuerit, converti volumus et harum serie auctoritate predicta exponi mandamus.</p>

In questi passaggi si evidenzia:

1. L'obbligo di segregazione degli ebrei nella seconda bolla si fa più generico rispetto alla prima, dove si precisa che essi debbano abitare «infra certum circulum seu locum»;
2. Quando si dice che gli ebrei non possono praticare l'usura verso i cristiani nella lettera di Niccolò V si cassa l'espressione «per usurariam pravitatem»¹⁷, che non a caso richiama «inquisitor heretice pravitatis»;
3. Circa le pene per i trasgressori, nella prima lettera si contempla la possibilità che possano essere anche cristiani, per i quali è sancita la scomunica, nella bolla di Niccolò V rimangono solo le pene per gli ebrei, che saranno privati dei loro beni mobili ed immobili e il ricavato dovrà essere usato per costruire o riparare cattedrali o luoghi di culto.

Ma la vera novità della bolla di Niccolò V è la pericope aggiunta prima delle clausole finali, in cui frate Giovanni da Capestrano diviene esecutore generale e unico di tali poteri:

Et quia parum est iura condere, nisi per aliquem executioni debite demandentur, dilectum filium fratrem *Iohannem de Capistrano*, ordinis Minorum professorem, omnium predictorum **executorem** auctoritate Apostolica deputamus, instituimus et ordinamus; concedentes eidem plenam et liberam potestatem, tam per se ipsum, quam per idoneos religiosos sui ordinis vel alterius per eundem, cum sibi visum fuerit deputandos, **inquirendi, admonendi, exortandi et sollicitandi** principes et prelatos ac dominos tam ecclesiasticos quam seculares predictos, ut omnia et singula predicta faciant diligentius observari, quibus in aliis arduis negotiis occupatis, seu alias negligentibus, seu ultra

¹⁷ La medesima formula si trova nei cosiddetti *Statuta Bernardiniana* di Perugia del 1425, probabilmente composti dal Capestranense: cfr. O. Bonmann, *Problemi critici riguardo ai cosiddetti «Statuta Bernardiniana» di Perugia (1425-26)*, «Studi Francescani», 62, 1964, pp. 278-302. Io stesso sono recentemente tornato sull'attribuzione degli statuti di Perugia del 1425 a Giovanni piuttosto che a Bernardino in F. Sedda, *Giovanni da Capestrano a Perugia: il giudice, il frate, il predicatore*, in *Giacomo della Marca tra Monteprandone e Perugia. Lo Studium del Convento del Monte e la cultura dell'Osservanza francescana* (Atti del Convegno Perugia 5 novembre 2011), Firenze, Sismel, 2012, pp. 37-56.

prefatum terminum retardantibus, ipse idem dilectus filius *Iohannes de Capistrano*, per se vel per suos deputandos, ut prefertur, procedere valeant et ea executioni debite effectualiter demandare; contradictores et rebelles per censuras ecclesiasticas et alia iuris remedia compescendo, invocato etiam per eosdem quotiens opus fuerit, auxilio brachii, tam ecclesiastici quam secularis.¹⁸

Mentre Eugenio IV per il regno di Castiglia e Leon aveva istituito *locorum episcopi*, come esecutori di tale decreto pontificio, Niccolò V per l'Italia nomina *executor* Giovanni da Capestrano con «plenam et liberam potestatem», non solo per sé, ma per chi riterrà idoneo, del suo o di altri ordini, al fine di «inquirendi, admonendi, exortandi et sollicitandi». Faccio notare che le persone che Giovanni può inquisire non sono gli ebrei *tout-court*, ma i potenti cristiani – secolari ed ecclesiastici – che «in aliis arduis negotiis occupatis», non fanno rispettare le suddette disposizioni. Di fatto Giovanni viene nominato come esecutore unico e direttamente sottoposto al potere papale, con discrezionalità di nominare suoi collaboratori e persino di ricorrere al braccio ecclesiastico o secolare. Si potrebbe quasi dire che Giovanni fu nella penisola italiana «un inquisitore generale» per gli ebrei *ante litteram*, anche se nel linguaggio della cancelleria pontificia non può e non fu definito come tale. Infatti, solo qualche giorno dopo (il 3 luglio 1447) la medesima cancelleria optava per una diversa scelta lessicale, quando lo definiva «inquisitor heretice pravitatis» nella lettera che gli rinnovava i poteri inquisitoriali contro i fraticelli *de opinione* e le altre eresie¹⁹.

Ora, quale fu l'effettiva esecutività di tale bolla? Per rispondere a questa domanda bisogna rifarsi ad alcuni documenti e a qualche testimonianza dello stesso Giovanni da Capestrano che esporrò più nel dettaglio.

1. Rieti e i capitoli «de observantia et vita Iudeorum»

Anna Esposito studiando la documentazione archivistica di Rieti ha rinvenuto nei libri delle *Riformanze* disposizioni restrittive da parte delle autorità reatine verso gli ebrei, che culminarono con i capitoli «de observantia et vita Iudeorum» del 1446²⁰.

Il 20 marzo 1446, in piena Quaresima, mentre probabilmente predica a Rieti un frate Minore, si riunisce l'assemblea consiliare dove si decide di far rispettare agli ebrei i sacri canoni riguardo il segno, l'allattamento, il macello e il vino. Perciò si dice che sia necessario stabilire degli *Statuta*, che poi dovevano essere inviati «ad venerabilem fratrem Iohannem de Capistrano Romam, ut faciat a summo pontifice confirmare»²¹. La sera del 22 marzo gli statuti erano già scritti e il giorno dopo venivano affissi in dieci luoghi della città.

Il contenuto degli statuti può riassumersi in cinque punti:

1. gli ebrei devono portare un segno: una O gialla per i maschi e dei vistosi orecchini rotondi per le donne (chiamati *circelli*);

¹⁸ S. Simonsohn, *The Apostolic See and the Jews*, II: *Documents: 1394-1464*, p. 916.

¹⁹ Cfr. GM, n. 234; la lettera è edita in L. Wadding, *Annales Minorum*, XI, 322-326; *Bullarium Franciscanum* (Nova series, I), ed. U. Hüntemann, Quaracchi (FI), 1929, I, p. 544.

²⁰ Rieti, Archivio Storico, Archivio Comunale Antico, *Collectaneo di Riformanze* 127, cc. 26r-30v e in *Riformanze*, 23, cc. 265r-268r: cfr. A. Esposito, *Note sulla presenza ebraica in Sabina nel tardo medioevo*, in *In memory of Giuseppe Sermoneta*, a cura di R. Bonfil, Jerusalem, 2001, pp. 103-115: in part. pp. 113-115. Il testo è edito da V. Di Flavio, A. Papò, *Respublica Hebreorum de Reate*, Rieti, 2000, pp. 267-271 (da cui cito), ma anche da F. Pusceddu, *Presenze ebraiche a Rieti nei secoli XIV-XV*, in *Italia Judaica. Gli ebrei nello stato pontificio fino al Ghetto (1555)*. Atti del VI Convegno internazionale (Tel Aviv 18-22 giugno 1995), Roma, 1998, pp. 106-157: in part. pp. 145-150.

²¹ Cfr. «consilium pro factis Iudeorum» in Rieti, Archivio Storico, *Riformanze*, 23, c. 264r-v. Devo la segnalazione con il rimando preciso sempre ad Anna Esposito.

2. le donne cristiane non possono allattare bambini ebrei;
3. gli ebrei devono avere un macello separato dai cristiani e questi non possono comprare carne preparata ritualmente («sciattata») dagli ebrei;
4. quando si pigia l'uva, gli ebrei devono comprare «totam et integram vaschiatam uvarum»;
5. ai cristiani sono vietati gli azzimi e gli altri cibi ebraici.

In questi statuti emerge anzitutto una volontà di arginare per poi emarginare gli scambi quotidiani tra ebrei e cristiani. Tali normative, soprattutto sulla carne e sul vino *kasher* e sul fatto che i cristiani non debbano comprare le parti della carne e del mosto non consumate dagli ebrei, richiamano esattamente quanto Giovanni da Capestrano sostiene nella *reprobatio* al *consilium* di Angelo di Castro²². Si potrebbe quindi frettolosamente concludere sulla pregnanza che Giovanni, il «flagello degli ebrei», ebbe per la costituzione degli statuti reatini, come certa letteratura ha fatto anche recentemente²³. Ma questo non sarebbe un procedimento metodologicamente corretto, poiché la prima menzione di Giovanni nel *consilium* di Rieti, tenuto la domenica 20 marzo 1446 è motivata non dal fatto che il frate fosse uno strenuo persecutore degli ebrei, ma semplicemente perché, in quella data, egli rivestiva il ruolo di Vicario generale della famiglia Osservante e da lì a breve sarebbe stato certamente a Roma dove si doveva svolgere il capitolo (1-5 maggio): la sua amicizia con il pontefice e la conoscenza del frate da parte della città di Rieti fece il resto²⁴. Non è però improbabile, vista la celerità nella redazione di tali *statuti*, che il frate predicatore della Quaresima potesse aver fornito una sorta di brogliaccio, da cui partire per la stesura: tale ipotesi spiegherebbe certe analogie con i testi del *Capestranense*²⁵.

Di fatto le proteste dell'*universitas hebreorum Reate* con il legato pontificio, fecero sì che in una lettera dell'11 aprile indirizzata ai priori della città, si ordinasse loro di soprassedere a quanto deciso, tranne che per la normativa sul segno, finché non avessero ricevuto altro «comandamento». La normativa statutaria fu così, se non abrogata, di fatto arginata dal legato papale.

Due anni dopo, sempre nel tempo di Quaresima – forse durante un altro ciclo di predicazione osservante - il governatore e i priori di Rieti fanno rivivere gli *statuta* del 1446, non ancora approvati da Roma²⁶, in «forma gride contra Iudeos», ossia un volgarizzamento epitomato degli statuti²⁷. Anche in questa circostanza qualche studioso locale intravede la *longa manus* di Giovanni, ma mi pare più 'economico' pensare che questo nuovo attacco agli ebrei fos-

²² Il *consilium* è stato edito criticamente da H. Angiolini, «*Cibus Iudei*»: un «*consilium*» quasi inedito di Angelo di Castro sulla macellazione con rito ebraico e una «*reprobatio*» di san Giovanni da Capestrano, in *La storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia*, a cura di M. G. Muzzarelli, G. Todeschini, Bologna, 1990, pp. 102-114. Da una verifica diretta nei manoscritti ho ravvisato qualche errore di lettura dell'autrice, che segnalo in F. Sedda, *La polemica antiebraica di Giovanni da Capestrano*, II, 320-322, ma cfr. anche I, 319-323.

²³ Cfr. V. Di Flavio, A. Papò, *Respublica Hebreorum de Reate*, pp. 81s.

²⁴ Sulla presenza di Giovanni da Capestrano a Rieti cfr. A. Sacchetti Sasseti, *Giovanni da Capestrano e Lorenzo da Rieti, inquisitori in Sabina*, «Archivum Franciscanum Historicum», 57, 1964, pp. 200-204; *idem*, *Giovanni da Capestrano Inquisitore a Rieti*, «Archivum Franciscanum Historicum» 49, 1956, pp. 336-338.

²⁵ Tale ipotesi andrebbe supportata da un'indagine comparata dei vari provvedimenti civici per rinvenire eventuali rimandi testuali.

²⁶ Gli *statuta* furono approvati solo il 7 agosto 1455 da Callisto III: cfr. V. Di Flavio, A. Papò, *Respublica Hebreorum de Reate*, p. 81, nota 112.

²⁷ Cfr. Rieti, Archivio Storico, *Collectaneo di Riformanze*, 127, cc. 32v-33r, del 18 aprile 1448. Un'edizione parziale si trova in V. Di Flavio, A. Papò, *Respublica Hebreorum de Reate*, pp. 83s.

se l'esito di una nuova predicazione quaresimale, che accese gli animi dei cittadini e amministratori di Rieti²⁸.

Se le intenzioni dei legislatori reatini²⁹, erano quelle di un *embargo* economico, preludio di una segregazione comprensiva di ogni sfera di *conversatio* tra cristiani ed ebrei, di fatto esse non ebbero seguito, almeno nella metà del XV secolo, in provvedimenti restrittivi e definitivi.

2. Una disputa con un ebreo di Roma (1450)

Nel 1450 insieme all'anno giubilare si celebrò a Roma la solenne canonizzazione di frate Bernardino da Siena, e nello stesso anno si ha notizia di una pubblica disputa che Giovanni da Capestrano avrebbe avuto con un ragguardevole ebreo, conclusasi la domenica delle Palme con il battesimo dello stesso e a cui sarebbero seguite numerose altre conversioni. Vediamo ordinatamente le fonti inerenti questo episodio, iniziando dai due bio-agiografi di Giovanni da Capestrano.

Nicola da Fara³⁰ parla di un certo «Gagellus, Romanae Sinagogae Magister», che si fece battezzare e il cui esempio fu seguito da altri 40 ebrei. Cristoforo da Varese riferisce solo della conversione del «principalis rabbi», a cui «parecchi altri» sono seguiti³¹. Entrambi non precisano una data.

Luca Wadding³² dà notizia di una disputa avvenuta a Roma tra il Capestranese e un ebreo di nome Gamaliele, dopo la canonizzazione di Bernardino (25 maggio).

Alcune informazioni possono essere dedotte anche dalle prediche di Giovanni, attraverso le *reportationes* dei suoi sermoni europei. In una predica tenuta a Vienna il 18 giugno 1451, secondo due *reportationes* che ci tramandano il sermone, il predicatore afferma:

Maria Saal, Archiv des Collegiatstiftes, 6, c. 136v	München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 16191, c. 217r
Anno preterito dominica <i>Palmarum</i> baptisatus est princeps <i>Iudeorum</i> , Rabi videlicet ipsorum, qui nunc vocatur <i>Wilhelmus</i> , et post infra annum 52 Iudei baptisati sunt. Et dixit, quod Iudei multa abraserunt de libris eorum, que concernunt veritatem nostre fidei. Hec facta sunt anno 50 a nativitate Domini.	Deo enim volente deduximus in Roma principem <i>Iudeorum</i> in die <i>Palmarum</i> anno 1450 ad baptismi sacramentum et fuerunt ibi tacta plurima et conclusa de fide et quinquaginta duo Iudei baptizati sunt infra annum.

Anche in un'altra predica tenuta a Norimberga il 20 luglio 1452, Giovanni ci informa esattamente sul luogo, sulla data e sul nome da battezzato dell'ebreo:

²⁸ Sugli esiti della predicazione osservante rimando ai lavori di Letizia Pellegrini, ad esempio: Le. Pellegrini, *Diversità e dissenso nella societas christiana: predicazione e politica al tempo di Savonarola*, in *Predicazione e società nel medioevo: riflessione etica, valori e modelli di comportamento*. Atti del XII Medieval Sermon Studies Symposium, a cura di L. Gaffuri e R. Quinto, Padova, 2002, pp. 195-216; *eadem*, *Predicazione osservante e propaganda politica: a partire da un caso di Todi*, in *La propaganda politica nel basso medioevo*. Atti del XXXVIII Convegno storico internazionale (Todi, 14-17 ottobre 2001), Spoleto, 2002, pp. 511-531. Ma cfr. anche M. G. Muzzarelli, *Pescatori di uomini. Predicatori e piazze alla fine del medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2005, *passim*.

²⁹ Un fatto analogo riguardo le condotte concesse agli ebrei per il prestito su interesse si ripeté a Rieti nel 1451: cfr. V. Di Flavio, A. Papò, *Respublica Hebreorum de Reate*, pp. 85s.

³⁰ Cfr. Nicolaus de Fara, *Vita clarissimi viri fratris Johannis de Capistrano*, a cura di J. van Eecke, in *Acta Sanctorum Octobris*, tomo X, Parisiis, 1861, pp. 439-483: in part. p. 449, § 26.

³¹ Cfr. Christophorus a Varisio, *Vita S. Johannis a Capistrano*, in *Acta Sanctorum Octobris*, tomo X, Parisiis, 1861, pp. 491-545: in part. p. 499, § 34.

³² Cfr. L. Wadding, *Annales Minorum*, XII, p. 64.

Dico, quod in anno jubileo recepimus ad baptismum ipsum Aggellum politice summum in urbe Romana et recipiendo caput bene quinquaginta secuti sunt eum.³³

Dunque, dalla coincidenza delle fonti possiamo fissare la data cronica della disputa nell'anno giubilare 1450 e quella topica in Roma. Ma i fatti attestati sono reali e come si svolsero, e soprattutto sono plausibili dallo spoglio della documentazione in nostro possesso conversioni così numerose a Roma?

Le fonti non descrivono nel dettaglio cosa sia realmente avvenuto e come si siano generate tali conversioni; piuttosto esse – comprese le prediche del Capestranese – hanno tutto l'interesse di enfatizzare la conversione di un eminente membro della *universitas Iudeorum* di Roma. La documentazione sembra tuttavia concordare che si sia trattato di una disputa, e non piuttosto di una predicazione coatta, come le ricerche di Anna Esposito negli archivi romani sembrano confermare almeno per il Quattrocento; ma i medesimi archivi non lasciano notizia neppure di conversioni così numerose³⁴, per cui è facile pensare che in tale contesto omiletico Giovanni da Capestrano si sia lasciato prendere la mano.

Ho tentato però di identificare l'ebreo illustre della comunità romana che si sarebbe convertito. Le fonti sono discordi sul nome: il Fara parla di un certo *Gagellus*, uno dei *reportatores* di *Aggellus*, il Wadding parla di *Gamaliele*, infine il Capestranese informa che il nome preso dall'ebreo una volta battezzato fu quello di Guglielmo. Anzitutto si può ipotizzare che il *reportator* o lo scriba che ha vergato il nostro codice – presumibilmente di lingua tedesca – abbia avuto difficoltà a comprendere il nome; per cui potremmo far coincidere per assonanza, la forma grafica *Aggellus* con *Gagellus*. Non si sa invece da chi Wadding – seppure solitamente ben informato – prenda il nome di Gamaliele. A questo punto procediamo con una serie di ipotesi. *Gagellus/Aggellus* non risulta un nome attestato nella documentazione romana, né tra i nomi riportati da Colorni nella sua ricostruzione delle corrispondenze dei nomi ebraici con quelli cristiani³⁵, ma esso presenta una certa vicinanza con due nomi più comuni tra i membri della *universitas Iudeorum*: *Gabriellus* e *Angelus* o il suo diminutivo *Angelillus*³⁶. Facendo una ricerca tra i nomi dei convertiti a Roma attestati dalle ricerche della Esposito risulta solo un certo «magistro Gabriello, giudeo fatto christiano» in una carta del 1447³⁷, che come tale non può essere il nostro uomo.

³³ München, Bayerischen Staatsbibliothek, Clm. 13571, c. 19v, che coincide con il sermone n. 433 di L. Łuszczki, *De sermonibus sancti Ioannis a Capistrano. Studium historico-criticum*, Romæ 1961. Il testo è citato in J. Hofer, *Johannes von Capestrano*, I, p. 418.

³⁴ Non abbiamo molte attestazioni di prediche verso gli ebrei tenute a Roma nella prima metà del XV secolo. Ancora meno restano tracce di «predicazioni forzate», come mi ha confermato Anna Esposito, che ha praticato abbondantemente la vastissima documentazione romana dalla metà del XV secolo. Ad esempio, nel saggio di A. Esposito, *Gli Ebrei a Roma nella seconda metà del '400 attraverso i protocolli del notaio Giovanni Angelo Amati*, in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale: (secoli XIV e XV)*, a cura di S. Boesch Gajano, Roma, 1983, pp. 31-125, in particolare alle note 95 e 271, si fa menzione della predicazione francescana di Bernardino da Siena del 1442, secondo la testimonianza del cronista Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro: «Recordo io Paolo che in nel 1442 dello mese di maio venne in Roma uno predicatore che si chiamava frate Bernardino... et fece battezzare parecchi Iudii» (*Il «Memoriale» di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro del rione di Ponte*, a cura di F. Isoldi [Ris² 24/2], Città di Castello, 1912, p. 90). È di quegli stessi anni la predicazione a Roma di Roberto Caracciolo da Lecce, per cui cfr. S. Infessura, *Diario della città di Roma*, a cura di O. Tommasini, Roma, 1980, p. 47 e p. 57. In generale, sulla predicazione francescana antiebraica cfr. L. Poliakov, *Les Banchieri juifs et le Saint Siège du XIII^e au XVII^e siècle*, Paris, 1967, pp. 195-198.

³⁵ V. Colorni, *La corrispondenza tra nomi ebraici e nomi locali nella prassi dell'ebraismo italiano*, in *idem*, *Judaica minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Milano, 1983, pp. 663-825.

³⁶ Si potrebbe, infatti, ipotizzare che la doppia gutturale in ambiente linguistico tedesco sia letto come «ng».

³⁷ Cfr. A. Esposito, *Gli Ebrei a Roma nella seconda metà del '400*, p. 52, nota 96.

Rieger identifica il *magister* Gamaliele citato da Wadding, con un certo Gamaliele Ben Salomone, un venditore di libri operante a Roma intorno al 1433, che si sarebbe lasciato persuadere al battesimo, e quindi gli ammiratori di Giovanni da Capestrano, in un secondo tempo, lo avrebbero fatto divenire il capo della comunità degli ebrei di Roma³⁸. Anche qui, però dal punto di vista documentario, siamo in un vicolo cieco.

Se invece partiamo dal nome Guglielmo ricevuto al battesimo il risultato è diverso. La Esposito riporta il caso di un certo *Guglielmo di Tuctavilla*, che in un documento del 1456 è definito *christianus* e padre di *Raucella ebrea*³⁹. Egli oltre a essere un fornitore di prodotti più diversi, svolse la funzione di procuratore e arbitro di controversie a favore degli ebrei. La stessa persona in una carta del 1460 risulta aver venduto un libro a Salomone di Leone per il valore di 10 ducati⁴⁰. Non potrebbe trattarsi allora della medesima persona il cui nome da ebreo era Gamaliele – o forse Aggellus - e da convertito Guglielmo? Egli fu «venditore di libri», e può essere ben considerato una persona eminente nella *universitas Iudeorum* – anche se non certo un rabbi –, vista la funzione che svolgeva di procuratore e arbitro, conferma ulteriore di come i convertiti erano, più di notai e medici, coloro che potevano svolgere una funzione di intermediari privilegiati tra queste due culture⁴¹.

3. Dal libro di un inquisitore al *Tractatus de Iudeorum*

Mi pare, infine, stimolante ai fini di questa ricerca, soffermare la nostra attenzione sul codice XXI della Biblioteca del Convento di Capestrano, che più volte ha suscitato l'attenzione degli studiosi. L'interesse per questo codice miscelaneo, appartenuto certamente alla biblioteca personale di Giovanni da Capestrano, deriva dal fatto che esso «costituisce un ragionato dossier in merito all'attività inquisitoria anti-fraticellesca e all'impegno omiletico e normativo anti-ebraico di Giovanni da Capestrano»⁴².

Per quanto si sta approfondendo, il codice XXI contiene nella prima unità codicologica (ff.1r-109v) un *Tractatus contra Iudeos* in 21 capitoli e una raccolta di *auctoritates* tratte da testi giudaici sull'avvento del Messia⁴³. Sul margine superiore del primo foglio, in una scrittura di modulo più grande, si legge «Contra Iudeos» di mano di Giovanni⁴⁴. In passato questo doppio trattato è stato attribuito al frate abruzzese, sia dal Wadding⁴⁵, che da Antonio Sessa

³⁸ Cfr. P. Rieger, *Geschichte der Juden in Rom*, Berlin, 1896, II, p. 14. Rieger rimanda per questa ipotesi a un certo Magazin (I, p. 45) di cui non sono riuscito a rinvenire un riscontro biografico.

³⁹ Cfr. A. Esposito, *Gli Ebrei a Roma nella seconda metà del '400*, p. 54.

⁴⁰ A. Esposito, *Gli Ebrei a Roma nella seconda metà del '400*, p. 60, cfr. anche nota 122.

⁴¹ Cfr. A. Esposito, *I rapporti tra ebrei e cristiani nella Roma del Rinascimento. Gli intermediari privilegiati*, in *eadem*, *Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento*, Roma, 1995, pp. 109-119.

⁴² A. Montefusco, *Pierre de Jean Olieu, Miles armatus / Cavalier armat. Edizione critica e commento*, Dottorato di ricerca in Filologia e Letterature Romanza (XX Ciclo) presso Università degli studi di Roma La Sapienza, 2006-2007, p. 26 : ringrazio la gentilezza dell'amico Antonio Montefusco sia per avermi reso disponibile il suo lavoro, sia per gli scambi sempre proficui.

⁴³ Secondo la descrizione di A. Chiappini, *Reliquie letterarie capestranensi. Storia, codici, carte, documenti*, Aquila, 1927, p. 71, si possono distinguere due differenti testi: alle cc. 1-61 un *Tractatus contra Iudeos* in 21 capitoli con incipit: «Legitur in libro Tehedrin I. ordinatorum in pereq. I. distinctione et .g. tradiderunt rabaman, idest magistri quattuor»; explicit: «ut rebus creatis principium durationis daret»; alle cc. 69-109: «Hic subscribuntur alicque auctoritates extracte ex dictis sacris textus et ex dictis quorundarum rabinorum Judeorum contra eos, ad probandum qualiter messias sit Deus per nomen tetragrammaton .i. per nome IIII^{or} litterarum».

⁴⁴ L'identificazione della mano di Giovanni da Capestrano si deve ad Aniceto Chiappini, cfr. *ibidem*.

⁴⁵ Cfr. L. Wadding, *Ioannes Capistranus*, in *Scriptores Ordinis Minorum*, Romae, 1806 (ed. orig. 1650), pp. 134s. Sull'interesse che il Capestranense suscitò in Wadding cfr. W. Cappezzali, *San Giovanni da Capestrano*

da Palermo, che lo trascrisse, intorno al 1700, nella sua raccolta manoscritta, la cosiddetta *Collectio aracoelitana*⁴⁶.

Aniceto Chiappini ritiene invece che tale testo non possa essere attribuito al Capestranese, sia perché i due trattati sono diversi «*toto coelo* dal suo stile e dalla sua cultura specie in fatto di storia e di lingua orientali», sia perché questa unità codicologica «risale al secolo XIV o tutto al più all'inizio del XV». Anche Enrico Zimei e Antonio Montefusco, ritengono che la prima unità del codice XXI non può essere datata più avanti dell'inizio del XV secolo, del resto la mano di Giovanni, che nel f. 1v aggiunge il titolo, non lo attribuisce a se stesso, cosa alquanto inconsueta se si confrontano le altre *intitulationes* autografe.

Avendo escluso che questi due trattati del codice XXI possano essere del Capestranese, credo di aver individuato un'altra opera attribuibile al frate abruzzese, che tra l'altro lascia traccia della sua operosità nell'attuare la lettera *Super gregem dominicum*, che lo nominava esecutore generale sugli ebrei. Tale trattato l'ho rinvenuto non in un codice manoscritto, bensì in un incunabolo pubblicato a Basilea non prima del 1474 dal tipografo Martin Flach dal titolo *Tractatus de Iudeorum et Christianorum communione et conversatione*, contenente in calce proprio la lettera *Super gregem dominicum*.

Già Ludwig Hain segnala l'incunabolo, ma collocandolo tra le opere di Niccolò V⁴⁷. Fu Ottakar Bonmann⁴⁸ a precisare che nell'incunabolo ai ff. 1-12 si trova un anonimo *Tractatus de Iudeorum et Christianorum communione et conversatione*, composto da 15 *avisamenta* di carattere giuridico; in calce – ai ff. 12-15v – è aggiunta la bolla papale, introdotta dalle seguenti parole:

Et ne perfidi Iudei aut eorum complices defensores, fautores et auxiliatores, suam de exorbitantia statutorum ecclesie aut abrogatione iurium pretendunt frivolam excusationem placuit pro sigillo avisamentorum et confirmatione addere *commissionem devoti fratris domini Johannis de Capistrano*, quam habuit circa conversationem Iudeorum et innovationem et confirmationem ordinationum Ecclesie de Iudeis a domino Nicolao papa III (!) cuius tenor est iste.

Personalmente ritengo che gli argomenti a favore di una paternità capistraniana siano due:

1. Il *Tractatus* mostra una certa similitudine con gli *Articuli de Iudeorum et Christianorum communione et conversatione*⁴⁹, una raccolta di norme di diritto canonico sul modo di regolare la convivenza (*conversatio*) tra cristiani e ebrei, composti certamente dal frate abruzzese e pervenuti almeno in sette testimoni manoscritti. Il parallelismo è evidente nella seguente tabella:

nell'opera del Wadding, in *Santità e spiritualità francescana fra i secoli XV e XVII*, Atti del Convegno storico internazionale (L'Aquila, 26-27 ottobre 1990), a cura di L. Antenucci, L'Aquila, 1991, pp. 75-93.

⁴⁶ Il *Tractatus contra Iudaeos de adventu Messie eiusque divinitate* è trascritto nel cod. V/ 2 dell'Archivio del convento francescano di Aracoeli di Roma. Esso è stato riprodotto anastaticamente in *Opera Omnia Sancti Ioannis a Capistrano*, riproduzione in fac-simile della «*Collectio Aracoelitana*» redatta da Antonio Sessa da Palermo (1700). Mss. nell'Archivio del convento francescano dell'Aracoeli-Roma, a cura di G. Marinangeli, L'Aquila, 1985, XVII, pp. 5-305.

⁴⁷ L. Hain, *Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD. Typis expressi, ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur*, III, Milano, 1948 (ed. orig. Stuttgartiae – Parisiis, 1831), n. 11755, p. 487.

⁴⁸ Cfr. J. Hofer, *Johannes von Capestrano*, I, p. 417.

⁴⁹ Sugli *Articuli de Iudeorum et Christianorum communione et conversatione* cfr. F. Sedda, *La polemica anti-ebraica di Giovanni da Capestrano*, I, pp. 284-290.

Tractatus		Articoli		Bulla
avis.	argomento		argomento	
1	i neofiti non possono conversare con i Giudei	1	IDEM	
2	nullus Christianus manducet azima eorum, nec cum eis communicet in mensa, balneo, aut medicina aut sinagoga aut ritu eorum ⁵⁰	2	nessun cristiano può mangiare gli azzimi	
		3	nessun cristiano mangi o beva con i Giudei	1 e 2
		4	nessun cristiano chiami un medico ebreo	
		5	nessun cristiano riceva medicine dai Giudei	5
		6	nessun cristiano faccia il bagno con un ebreo	4
		7	non ci siano unioni carnali o commerci tra cristiani ed ebrei	7
3	non ci siano unioni carnali o commerci tra cristiani ed ebrei gli ebrei devono distinguersi ovunque e sempre dai cristiani nell'abito	16	IDEM	18
		11	IDEM	10
4	non possono erigere nuove sinagoghe	11	IDEM	10
5	gli ebrei devono tenere le finestre e le porte chiuse nel giorno di Parasceve nessun Giudeo nel giorno delle Lamentazioni e della Passione può apparire in pubblico	12	IDEM	11b
		17	IDEM	11a
6	gli ebrei sono tenuti a pagare le decime e il censo di ciò che possiedono gli ebrei devono restituire il frutto dell'usura	19	IDEM	12
		20	IDEM	20
7	sulle esazioni dei Giudei			
8	nessun cristiano/a può per servizio o qualunque altra causa abitare con gli ebrei	13	nessuna cristiana può allattare o allevare un bambino giudeo	15
		14	nessun cristiano può abitare con un ebreo	3
		15	nessuna cristiana può fare da nutrice o ostetrica nelle case dei Giudei	(7)
9	nessun ebreo compri in proprietà un cristiano	8	IDEM	
10	nessun ebreo può rivestire un ufficio pubblico	9	IDEM	6
11	nessun cristiano può lasciare in eredità ad un ebreo	10	IDEM	9
12	Iudei non sunt admittendi ad legitimos actus nessun Giudeo insulti il Creatore	21	i giudei non possono testimoniare contro un cristiano	13
		18	nessun Giudeo insulti il Creatore	
13	I Giudei non devono essere costretti al battesimo			
14	Sul battesimo di Giudei e saraceni			
15	Se i figli e le figlie dei Giudei si convertono devono godere della legittima successione paterna			
		22	il Giudeo che bestemmia Cristo deve essere punito, ma per l'effusione del sangue si deve ricorrere ai giudici secolari.	17

La sequenza dei temi affrontati nel *Tractatus*, sembra rifarsi all'ordine dei canoni raccolti negli *Articuli* – pur con qualche variazione redazionale –, piuttosto che ai temi proposti dalla bolla di Niccolò V. Dunque sia il parallelismo tra i contenuti del *Tractatus* e degli *Articuli*, e persino l'uso dei medesimi rimandi canonici, fa ritenere plausibile l'ipotesi che anche il testo

⁵⁰ In realtà anche se il 2° *avisamentum* ha questo *incipit*, si sofferma a parlare solo delle questioni inerenti gli azzimi e la carne.

dell'incunabolo sia in qualche modo legato al frate abruzzese; o quanto meno occorre dire che il *Tractatus*, spiega le norme canoniche sintetizzate nella bolla *Super gregem dominicum*, facendo ricorso agli *Articuli* di Giovanni.

Non si può trascurare il fatto che nella Biblioteca dell'Università di Basilea, dove è stato stampato l'incunabolo, oltre a tre copie dello stesso è conservato un testimone manoscritto contenente gli *Articuli*.

2. Il secondo argomento lo ricavo da una lettera scritta da Giovanni a Niccolò V, quando si trovava a Francoforte, datata 13 ottobre 1454:

sed consilium meum non tenuit, sicut nec De privilegiis Iudeorum, quorum copiam V(estrae) S(ancitatis) transmisi cum aliis libellis mei contra hereses Rockyzani et sequacium. Scio quod propria non quero, sed Dei gloriam, et salutem animarum⁵¹.

Non sappiamo con certezza se quanto Giovanni parla «de privilegiis Iudeorum», copia del quale avrebbe inviato al papa, faccia riferimento ad un trattato, come quello composto contro Rockiztana e i suoi seguaci, ma mi sembra quantomeno improbabile che per difendersi da calunnie che giravano sul suo conto, Giovanni rinvii ad uno scarno elenco di canoni come gli *Articuli de Iudeis*. Del resto sia Niccolò da Fara che il Wadding, parlano di un trattato contro gli ebrei che ho dimostrato non può essere identificato con il trattato del ms. XXI di Capestrano.

A mo' di conclusione

L'aver messo sotto il microscopio la figura di Giovanni da Capestrano ha mostrato come l'*officium inquisitionis* contro i fraticelli *de opinione*, si debba distinguere da quello di *executio/executor* in materia di relazione con gli ebrei. Infatti, lo stesso frate in una predica di Lipsia del 29 ottobre 1452 dice: «Accidit mihi tempore pape Martini pape (!) quinti, quando habui *executoriam* contra Iudeos»⁵². Si può dunque concludere che sia nel testo della supplica di Martino V che in quello della lettera di Niccolò V, si conserva una distinzione formale tra l'*officium inquisitionis* e ciò che si potrebbe definire l'*officium executionis*, «ut Iudeos astringi facere possit ad omnia, quae observari debent».

Un'altra nota rilevante, sottolineata già dagli studi di Slomo Simonsohn⁵³, è che nella prima metà del XV secolo le due giurisdizioni – laica ed ecclesiastica – sugli ebrei spesso si sovrappongano, rendendo 'l'inquisizione' intorno agli ebrei come un Giano bifronte, o per ri-

⁵¹ L. Wadding, *Annales Minorum*, XII, p. 228.

⁵² Copenaghen, Biblioteca Regia, Thott. 102, c. 85r (= L. Łuszczki, *De sermonibus sancti Ioannis a Capistrano*, n. 518), citato in J. Hofer, *Johannes von Capestrano*, I, p. 139, nota 126.

⁵³ Cfr. S. Simonsohn, *The Apostolic See and the Jews. VII: History*, Toronto, 1991, pp. 102-108. Così conclude Simonsohn «In antiquity and for most of the Middle Ages, then, the Church neither claimed nor exercised jurisdiction over the Jews, even in spiritual matters. It exercised authority indirectly through the secular authorities. Only in the Papal States and in those areas where the Jews were directly subject to the Church could ecclesiastical courts, if they so wished, assume jurisdiction over the Jews. This changed in the thirteenth century, when the Church claimed the right to judge Jews. The formulation of this claim was so vague and at the same time comprehensive, that the Church could, and often did, Judge Jews on issues which had little if anything to do with 'spiritual' matters. In the last three centuries of the Middle Ages, this was often the case. Sometimes the claims of the Church were opposed by the lay authorities and the Jews; on the other hand, in some instances Jews found it advantageous to submit to Church jurisdiction even in civil litigation»: *ibidem*, pp. 115s.

prendere la metafora della Nestola un grifone, nel cui seno si consuma l'incontro e lo scontro di due poteri e di due giurisdizioni.

Strettamente connessa alla questione giurisdizionale è pure l'efficacia e l'attuazione pratica di tale legislazione anti giudaica, e pare che Giovanni da Capestrano ben poco sia riuscito ad attuare delle misure repressive contro gli ebrei. Anche quando il frate capestranese vestì l'abito dell'*executor generalis* con la bolla *Super gregem dominicum* di Niccolò V, non pare dalla documentazione fin ora conosciuta che poté ottenere grandi risultati; infatti, nonostante le fonti ebraiche lo paragonassero al biblico Aman⁵⁴ – il luogotenente del re persiano Assuero, che attraverso i suoi servitori perseguitava il giusto Mardocheo e tutto il popolo ebraico in esilio –, si può dire che Giovanni ottenne i maggiori risultati contro gli ebrei, nella pubblica disputa a Roma contro un noto esponente della *universitas Iudeorum*, che alla fine si sarebbe fatto battezzare. In tal senso mi pare emblematico il caso di Rieti, che dimostra concretamente la difficile attuazione della legislazione anti giudaica.

Giovanni fu l'uomo del 'confine' o meglio, parafrasando una espressione di Giacomo Todeschini, fu un «guardiano della soglia»⁵⁵: nell'autunno del medioevo il recinto della *societas Christiana* stava ormai cedendo e per radunare i *fideles* sembrava necessario escludere ogni relazione e contatto non solo commerciale con gli *infideles*. Giovanni è colui che lotta per l'unità e l'integrità di questo corpo – la Chiesa radunata intorno al papa – che si disgrega; sorveglia il recinto della *societas Christiana*, dove non c'è spazio per l'infedele, l'infame e lo straniero, che dunque viene separato e segregato se non ancora fisicamente almeno teoricamente.

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.giornaledistoria.net.

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Giornaledistoria.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.giornaledistoria.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digi-

⁵⁴ Giovanni da Capestrano viene menzionato in una lettera della comunità ebraica di Recanati a quella di Ancona, cfr. D. Kaufmann, *Correspondance échangée entre les communautés Juives de Recanati et d'Ancone en 1448, pendant les persécutions dirigées par Jean de Capistrano*, «Revue des Études Juives», 23, 1891, pp. 249-255: in part. pp. 254s. Simonsohn ritiene che questo scambio epistolare sia da collocare nel 1451: cfr. S. Simonsohn, *History*, p. 77, nota 101.

⁵⁵ G. Todeschini, *Guardiani della soglia. I Frati Minori come garanti del perimetro sociale (XIII secolo)*, in *I Francescani e la politica*. Atti del Convegno internazionale di studio (Palermo, 3-7 Dicembre 2002), II, Palermo, 2007, pp. 1051-1068. Ora disponibile in *Reti Medievali, Rivista*, Italia, 8, dec. 2007, all'indirizzo: <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/124/106> (data di accesso: 03 Aprile 2012).

tale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.giornaledistoria.net o alla pagina dalla quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.giornaledistoria.net dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo redazione@giornaledistoria.net, allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.